

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3850-B

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 21 novembre 1989

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989 (Stampato n. 1983)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGIORGIO, PORTATADINO, ANIASI, ARNABOLDI, BASSANINI

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 dicembre 1989*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

ART. 1.

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

ART. 2.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO

MODIFICATO DALLA I COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal medesimo comma 6, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, compresi gli ammortamenti, risultanti a bilancio.

2. Se le entrate pubblicitarie costituiscono tra il 35 e il 40 per cento dei costi, il contributo integrativo è ridotto del 50 per cento.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1991 i contributi annuali di cui al comma 1 vengono erogati alle cooperative di giornalisti e di lettori, sempre che gestiscano e pubblichino giornali quotidiani, nonché alle società editrici che in virtù del loro statuto non abbiano scopo di lucro e che non distribuiscano gli utili eventualmente realizzati al di sopra del saggio di interesse legale e che in caso di scioglimento destinino tali utili alle entrate del bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, per lire 1,5 miliardi l'accantonamento « Istituzione di nuove province », per lire 10 miliardi l'accantonamento « Riforma della dirigenza » e per lire 8,5 miliardi l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria », e per il 1991 e 1992 l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.